

Oggetto: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI N. 34 IMPRESE INDIVIDUALI PER DECESSO DELL'IMPRENDITORE, IRREPERIBILITA' DELL'IMPRENDITORE E MANCATO COMPIMENTO DI ATTI DI GESTIONE PER TRE ANNI CONSECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERE A), B) E C) DEL D.P.R. 23 LUGLIO 2004 N. 247.

IL CONSERVATORE

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

VISTO l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

VISTO l'art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese);

VISTA la Circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive del 14/06/2005 riguardante il Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle Imprese di imprese e società non più operative;

VISTA la Legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale è "on line" consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

VISTA la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese la dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28.10.2020;

VISTO il Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato adottato con delibera di Consiglio n. 06/21 del 13 gennaio 2021;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e in

particolare il primo comma dove si prevede che il provvedimento conclusivo della procedura d'ufficio disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004 n. 247, è disposto con determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese;

CONSIDERATO che la *ratio* del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 è costituita dalla cancellazione di posizioni individuali e societarie non più attive, la cui permanenza negli archivi del Registro delle Imprese comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione degli stessi, introduce elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese e altresì ostacola la conoscenza della realtà economica del paese;

VISTO l'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, a norma del quale l'Ufficio del Registro delle Imprese procede alla cancellazione di un'impresa individuale qualora accerti una delle seguenti circostanze:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) irreperibilità dell'imprenditore;
- c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

TENUTO CONTO che la cancellazione delle imprese individuali dal Registro delle imprese avviene in base a domanda presentata dal titolare e che nell'ipotesi in cui ciò non accada per inerzia dell'imprenditore, il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 contempla la procedura di cancellazione d'ufficio;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 180 adottata in data 13.09.2021, con la quale si è provveduto ad individuare i criteri operativi relativi alla cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n.247;

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute dalla Guardia di Finanza - Gruppo Prato e dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Prato riguardanti l'accertamento dell'inesistenza di alcune imprese individuali a seguito di specifica attività istruttoria e ulteriori segnalazioni pervenute dall'ufficio diritto annuale della C.C.I.A.A. Pistoia-Prato riguardanti l'accertamento del decesso di alcuni titolari di imprese individuali;

ATTESO che l'ufficio ha ritenuto accertare per alcune delle imprese segnalate anche l'ulteriore presupposto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, (mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi);

RILEVATO che l'accertamento della condizione in argomento è stata idoneamente verificata appurando in concomitanza, negli ultimi tre anni, le seguenti condizioni:

- mancato pagamento del diritto annuale;
- assenza/chiusura di partita IVA;
- assenza di denunce IVA e mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili;
- mancata iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo di domande e denunce inerenti l'impresa;

VISTO l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio avvenuto con notifica al domicilio digitale dell'impresa (in caso di PEC attiva) ed in tutti i casi, mediante affissione all'albo on line della Camera di Commercio di Pistoia-Prato (PROTOCOLLO 0022770/U del 14/06/2022) pubblicato dal 15.06.2022 al 29.07.2022;

PRESO ATTO che le imprese indicate nell'elenco allegato alla presente determinazione sono state invitate a provvedere alla regolarizzazione della propria posizione entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del sopraindicato avviso, presentando istanza di cancellazione dal registro delle imprese ovvero producendo memorie scritte con allegata documentazione comprovante la permanenza dell'attività e procedendo ai consequenziali adempimenti pubblicitari;

PRESO ATTO che per le imprese, di cui all'elenco allegato contrassegnate dai numeri da 1 a 34, il termine assegnato è decorso senza che le stesse abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione;

PRESO ATTO che l'impresa, di cui all'elenco allegato contrassegnata dal numero 35 ha provveduto a regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione della domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese di Prato (PROT.N. PRA 36082 del 07/07/2022);

CONSIDERATO che il provvedimento di cancellazione - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere emanato in via "cumulativa" con provvedimento "plurimo" destinato alle società indicate nell'elenco allegato;

RITENUTO che il provvedimento di cancellazione, alla luce della condizione di irreperibilità dell'impresa e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possa essere efficacemente notificato, analogamente a quanto prevede l'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 per la comunicazione di avvio del procedimento, mediante pubblicazione sull'albo camerale on line per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in 15 giorni;

RICHIAMATO altresì l'art. 21 bis della Legge 241/1990 con riferimento alla modalità di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in base al quale "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

CONSIDERATO che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 5 bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

VERIFICATE le condizioni richieste dalla legge per provvedere d'ufficio alla cancellazione dal Registro delle imprese delle imprese individuali il cui titolare risulta deceduto, irreperibili e non più operative di cui all'elenco allegato alla presente;

CONSIDERATO che la pubblicità di quanto disposto con la presente determinazione viene assicurata anche mediante la sua iscrizione nel Registro delle Imprese;

DETERMINA

1. in ragione di quanto specificato nelle premesse, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali con sede in Prato, di cui all'elenco allegato contrassegnate dai numeri da 1 a 34, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, in seguito al decesso dell'imprenditore, all'irreperibilità dell'imprenditore e al mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;
2. in ragione di quanto specificato nelle premesse, l'archiviazione del procedimento di cancellazione per l'impresa individuale di cui all'elenco allegato contrassegnata dal numero 35;

3. che la comunicazione del presente provvedimento alle imprese indicate nell'elenco allegato avvenga mediante trasmissione al domicilio digitale delle imprese, ove presente e comunque mediante pubblicazione nell'albo camerale on line per quindici giorni continuativi;
4. di iscrivere la presente determinazione nel Registro delle imprese, in caso di mancata opposizione da parte dell'interessato, nei termini indicati all'articolo 40, comma 8 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
5. di non procedere all'iscrizione d'ufficio della cancellazione nei confronti di quelle imprese che, nelle more dell'esecuzione del presente provvedimento, abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione presentando istanza di cancellazione dal registro delle imprese ovvero effettuando adempimenti pubblicitari comprovanti la permanenza dell'attività.
6. dopo la cancellazione, l'ufficio del Registro delle Imprese valuterà, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere all'esazione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese entro 15 giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo camerale.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.

N.	REA	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	CANCELLAZIONE AI SENSI DEL:
1	243723	DCHCSC42L06A064K	DI CHIARA CRESCENZO	articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 247/2004 *
2	531829	PCNGPP51L27I618Z	NON SOLO FRUTTA DI PIACENTE GIUSEPPE	articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 247/2004 *
3	537785	WUXJSH64T27Z210X	CONFEZIONE BILLY DI WU JINSHENG	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
4	526779	WNGZNG67R66Z210C	S & J IMPORT EXPORT DI WANG ZHONGMEI	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
5	532128	HUXJNB78M22Z210S	Z & Z DI HU JIANBO	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
6	603384	XIELHN80R56Z210G	MAX UP DI XIE LIZHEN	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
7	531916	CHNJFN72D28Z210Q	CONFEZIONI PLISSETTATURA JIASHI DI CHEN JIANFANG	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
8	540257	ZHOYIX86E27Z210K	SKY DI ZHOU YI	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
9	531267	FNGQGW67B08Z210L	CONFEZIONE SHENGXING DI FANG QINGWEN	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
10	600260	XIALGL73P46Z210P	PRODUCTION DI XIA LINGLING	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
11	539596	KNGQGH63L46Z210L	CONFEZIONE STELLA DI KANG QINGHUI	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **

12	524125	SMHDLA81T23Z330X	SAMHRI ADIL	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
13	493776	ZHUQBN55R24Z210O	S&L DI ZHU QIBIN	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
14	519578	GNTJCH61E25Z335V	EGENTI JUDE CHIKE	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
15	525341	DHRJML78A13Z330A	DHAIRI JAMAL	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
16	519324	LNIYZH73L47Z210L	CONFEZIONE LINDA DI LIN YOUZHU	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
17	519126	XIEBGQ87S03Z210V	CONFEZIONE DAVIDE DI XIE BINGQING	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
18	526179	ZHNLJN59M64Z210A	GIUPPETEX DI ZHANG LIJUAN	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
19	519613	CRNSFN74A14G999T	SM IDROSERVICE DI CERINO STEFANO	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
20	520330	BAOCNG74R19Z210S	CONFEZIONE CELESTE DI BAO CHONGTING	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
21	524523	LNICNG52T05Z210I	CONFEZIONE VALENTINA DI LIN CHENGTONG	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
22	526643	TRBMTP78M28Z330Q	TARBI MUSTAPHA	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
23	521226	XUXSND76S06Z210L	CONFEZIONE SHENDI DI XU SHENDI	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***

24	523618	LHOSNL83A15Z335A	OLIHA STANLEY AIKA	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
25	517789	GGLCSM72D01B492X	GAGLIARDI COSIMO	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
26	525747	ZHUJNM68A56Z210H	YIDA DI ZHU JINMEI	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
27	525900	MRDMMM66E13Z330C	MORADY MOHAMMED	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
28	525255	LLAMMM86S01Z330B	ALLAOUI MOHAMMED	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
29	509207	JRMGJY78H51Z335U	JEREMIAH OGBOI JOY	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
30	521316	CHNGNG79T28Z210B	GUANGXING IMPORT- EXPORT DI CHEN GUOYONG	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
31	522859	YEXJKN72M27Z210J	CONFEZIONE ERIC DI YE JIKUAN	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
32	517345	JHNJYO85D41Z335W	JOHN JOY	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
33	521719	MRRFBN87E23Z129X	MURARU FABIAN	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
34	501519	ZNGCNJ62L47Z210A	CONFEZIONE ZENG DI ZENG CHUNJIN	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
35	540221	ZHOJNL85H46Z210R	F.A. DI ZHOU JIANLI	archiviazione del procedimento di cancellazione D.P.R. n. 247/2004

* decesso dell'imprenditore

** irreperibilità dell'imprenditore

*** irreperibilità dell'imprenditore e mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi